



COMUNE DI BAONE

PROVINCIA DI PADOVA

-PROGETTO ESECUTIVO-

CIG: 8417634353 - CUP: F37H20001860005

Oggetto:

Sistemazione dissesto idrogeologico al km 3 della ex SP62, ora via Spiasi, in località Calaone nel Comune di Baone

Ubicazione:

Via Spiasi - località "Calaone"

SCHEMA CONTRATTO

Responsabile del Procedimento:

Arch. Leila Villani

Comune di Baone PD

Data: Luglio 2021

Progettista:

Dott. Pier Andrea Vorlicek

Via Martiri della Libertà 29 35042 Este

TAVOLA:

SC

COMUNE DI BAONE

**CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI
UN VERSANTE IN FRANA IN LOCALITA' "CALAONE" - VIA SPIASI**

L'anno duemilaventuno (2021) e di questo il giorno ... (....) del mese
di..... in Baone PD, con la presente scrittura privata da valere e tenere
fra le parti ad ogni effetto e conseguenza di legge, le sottoscritte Parti

-ARCH. LEILA VILLANI nata a Monselice (PD), il 02.06.1970, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del COMUNE DI BAONE DP Codice Fiscale 82004450288, Partita Iva
01775040282, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area
2^ Servizio tecnico, Ambiente e del Patrimonio,

in seguito denominata "Comune "

-, nato/a (....) il, in qualità di legale
rappresentante dell società "", con sede in, località
....., via n., Codice Fiscale....., Partita
I.V.A..... e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di,
capitale sociale euro, come risulta dal Certificato di Iscrizione
alla C.C.I.A.A. diacquisito in atti, domiciliato per la carica presso
la sede sociale, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri attribuitigli dal
vigente statuto sociale e dall'atto di nomina;

in seguito denominata "Appaltatrice o Impresa".

PREMESSO CHE

a) Con Delibera n. 81 del 28/09/2021, è stato approvato il progetto esecutivo
per l'importo complessivo di € 316.000,00

b) Con Determina del Responsabile dell'Area 2^ n. del è stata

adottata la determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 32, comma 2, D. Lgs n. 50/2016,

c) A seguito dello svolgimento della gara d'appalto, con Determina del Responsabile dell'Area 2^ n. del è stata integrata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'Impresa, per l'importo complessivo di € oltre iva di legge, come di seguito meglio specificato;

d) che ai sensi dell'Art. 32, comma 9, del D. Lgs 50/2016, sono trascorsi più di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni di cui all'Art. 76 del D.Lgs n. 50/2016, avvenuta in data , che è stata acquisita dall'ente appaltante la documentazione/informazione/autocertificazione antimafia ai sensi dell'Art. 159/2011;

Quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza di un versante in frana, nel Comune di Baone, in Via Spiasi, località "Calaone". L'Impresa si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti allegati o richiamati.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, che viene allegato al presente contratto, insieme a tutti gli elaborati del progetto

esecutivo. Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna tutta la documentazione contrattuale e progettuale.

Ai sensi dell'Allegato A del D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 i lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alla categoria OG3 ed OS21, che risultano le categorie prevalenti.

ART. 2 FORMA DEL CONTRATTO

Le opere oggetto del presente contratto sono appaltate a MISURA ai sensi dell'Art. 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.

ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta ad €, in seguito all'offerta a prezzi unitari, e al netto del ribasso d'asta del, offerto in sede di gara, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €.....(non soggetti a ribasso), e al netto dell'IVA (....%), salva la liquidazione finale.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e valutato pienamente la congruità del prezzo offerto in rapporto al capitolato, al progetto, allo stato dei luoghi e le condizioni tutte relative all'esecuzione delle opere. Dichiara inoltre di ritenere il suddetto prezzo remunerativo della propria prestazione, rimossa sin d'ora ogni eccezione.

L'importo di cui al presente articolo compensa e comprende inoltre tutte le spese necessarie per l'espletamento di tutti gli obblighi ed oneri a carico dell'Impresa descritti nel presente contratto, nonché compensa e comprende i seguenti oneri:

- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi etc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti

all'impiego, a piede di qualunque opera;

- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazione sociale, per illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori, tutte le spese e operazioni necessarie per rendere le opere compiute, quali a titolo di esempio: forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tracciamenti necessari, prove preliminari in corso d'opera, mezzi d'opera provvisori di qualsiasi tipo (impalcature, ponteggi, casseformi, centinature, etc.), opere di salvaguardia delle parti già edificate, carico (con qualsiasi mezzo) e trasporto – scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica, e quanto occorra ivi compresi tutti gli oneri energetici per dare il lavoro compiuto.
- gli oneri per la fornitura di corrente elettrica e acqua, per la pulizia dei luoghi e lo smaltimento dei rifiuti;

Inoltre nel corrispettivo sono ricompresi tutti gli altri eventuali oneri per garantire l'esecuzione dell'opera affidata in appalto a perfetta regola d'arte fruibile dalla Committente.

L'Appaltatore è l'unico custode responsabile in cantiere dei materiali e delle attrezzature necessarie ai propri montaggi, esonerando espressamente il Comune e la Direzione lavori in caso di eventuali furti e/o smarrimenti.

L'Appaltatore in base a valutazioni di sua convenienza, riconosce che l'appalto può essere eseguito secondo le condizioni, le modalità ed i tempi

previsti nel presente contratto e dichiara e garantisce a tale riguardo:

- di avere attentamente esaminato e valutato tutti gli elaborati grafici ed i documenti facenti parte del presente contratto, in particolare il capitolato speciale di appalto, le tavole di progetto, la relazione geologica, e le specifiche tecniche, il piano di sicurezza e coordinamento;
- di aver preso conoscenza della natura e dello stato dei terreni dove dovranno essere realizzate le opere previste nel presente contratto di appalto;
- di avere effettuato preliminarmente tutti i rilievi e le indagini tecniche ed economiche necessarie anche al fine di valutare le eventuali difficoltà di esecuzione delle opere;
- di avere valutato gli oneri per la costruzione e la manutenzione della viabilità di accesso al cantiere e quelli relativi all'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica di cantiere e considerato tutte le circostanze e fattori, di tempo e di luogo, che possano comunque influire sull'esecuzione e sull'andamento dei lavori,.

L'Impresa dichiara inoltre di disporre di tutti i mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni ad essa derivanti dalla stipula del presente contratto.

ART. 4 PREZZO UNITARIO CONTRATTUALE

Il prezzo è comprensivo di ogni onere e degli aumenti di costo che potranno manifestarsi dalla data odierna all'ultimazione dei lavori e pertanto l'importo d'appalto si stabilisce che sia fisso ed invariabile, non soggetto quindi a revisione prezzi alcuna e ciò in deroga all'art.1664 C.C..

ART. 5 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il Capitolato Speciale di Appalto, le concessioni edilizie, i grafici di progetto, i computi metrici (N.B. le quantità riportate nei Computi Metrici sono solo indicative e sono servite solo per verificare la bontà dell'offerta, e ad elencare con maggior dettaglio le opere da eseguire. Esse non hanno alcun valore in quanto l'appalto è da ritenersi a tutti gli effetti a forfait chiuso), gli esecutivi strutturali, sono riconosciuti dalle parti come facente parte integrante e sostanziale del presente contratto. Tali documenti, che l'Appaltatrice dichiara di aver verificato e fatto propri, non avendo nessuna eccezione da rilevare dal punto di vista progettuale vengono firmati dalle parti in segno di accettazione e si allegano al presente contratto.

I documenti di seguito elencati, numerati e firmati dalle parti contraenti, costituiscono parte integrale del contratto di appalto:

R01 Rapporto Indagini

R02 Relazione tecnica

R03 Rapporto preliminare ambientale

R05 Quadro economico

R06 Computo metrico estimativo.

R07 Piano di Manutenzione

R08 Quadro incidenza manodopera

Cronoprogramma.

Doc. "CSA" - Capitolato Speciale d'Appalto

T01 Ortofoto con rilievo GPS

T02 Particolari progettuali Tratto 1

T03 Particolari progettuali Tratto 2

	T04 Particolari progettuali Tratto 1; cordolo	
	R10_Baone_Via_Spiasi_GEO_Def-Esec.pdf	
	Doc. "SC" - Schema di contratto	
	T05.pdf	
	Rel_Calcolo cordolo_paratia_giugno2021_rev01.pdf	
	T06_Tavola_Litologica-Modello.pdf	
	PSC - PIANO SICUREZZA	
	D06-RELAZIONE GEOLOGICA	
	D07-INDAGINI PROGRESSIVE E D09-PIANO D'INDAGINE	
	D08-RELAZIONE PRELIMINARE AMBIENTALE	
	L'Appaltatore, ai sensi della normativa vigente, ha provveduto a presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori il proprio piano operativo di sicurezza, dichiara di avere fornito al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'indicazione ed il dettaglio dei costi della sicurezza, già compresi nell'importo contrattuale.	
	La ditta appaltatrice ha inoltre il compito del coordinamento generale fra le varie ditte subappaltatrici.	
	Nell'esecuzione dell'appalto l'Impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni espresse nel presente contratto, negli allegati di cui al presente articolo e dovrà uniformarsi alle prescrizioni che saranno impartite nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori, nonché a tutte le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia tecnica, assicurativa e di prevenzione.	
	ART. 6 FATTURAZIONI E PAGAMENTI	
	La designazione del soggetto incaricato alla riscossione e le altre modalità di cui all'Art. 3 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000) saranno comunicati	

dall'Impresa. In difetto di tale indicazione, si applica il sopracitato Art. 3 del D.M. 145/2000. I pagamenti, con espressa esclusione di anticipazioni, saranno effettuati secondo stati d'avanzamento lavori al maturare di un importo dei lavori superiore ad € 30.000,00.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e del conto finale, e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'Art. 103, comma 6, D.Lgs n. 50/2016.

Il Comune

procederà ai pagamenti nei confronti dell'appaltatore, soltanto a seguito della verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva, e all'assenza di insoluti fiscali, fermo restando l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive, ai sensi dell'Art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016.

L'appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 136/2010 si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, secondo l'Art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010, il conto corrente dedicato su cui potranno essere effettuati gli accrediti in esecuzione del presente contratto, è identificato con il seguente IBAN:-..... (accesso presso, Filiale), e la persona delegata ad operare sullo stesso è (Codice Fiscale), come comunicato dalla Stazione Appaltante con nota n.del

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e subcontratti, pena la nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Le fatture dovranno essere presentate con allegata copia del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e del relativo S.A.L., e dovranno riportare il riferimento al contratto di appalto ed al numero del relativo S.A.L.. Le fatture sprovviste di tali riferimenti e/o allegati saranno respinte.

Da ogni stato avanzamento sarà detratta una ritenuta a garanzia pari allo 0,5% (cinque per mille) del lavoro effettuato che sarà svincolata dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/ di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del C.C..

Ogni cambiamento della rappresentanza legale dell'Impresa dovrà essere tempestivamente comunicato alla Committente mediante raccomandata A.R. o mail pec, non assumendo quest'ultima nessuna responsabilità in conseguenza di pagamenti effettuati a persone non autorizzate.

ART. 7 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purchè:

- Tale facoltà sia prevista espressamente nel Bando di gara, o lettera d'invito, anche limitatamente a singole prestazioni, e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili.
- All'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Si ricorda comunque che le lavorazioni possono essere affidate in subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'Art. 105 del D.Lgs 50/2016.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il deposito del contratto di subappalto presso il Comune deve contenere anche la certificazione relativa al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs

50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali, che economici.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., si applicano le disposizioni di cui all'Art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

Restano comunque fermi i divieti di subappalto ed i limiti dello stesso previsti dal D.Lgs 50/2016. La Committente resterà completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'Impresa ed i subappaltatori, per cui l'Impresa medesima sarà l'unica responsabile nei confronti della Committente della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti, salvo al verificarsi dei seguenti casi:

- 1) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore,
- 2) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappaltatore dovrà accettare, relativamente alle commesse affidategli, tutto quanto previsto nel presente contratto, che dovrà essere da lui

sottoscritto in ogni sua parte, salvo che nel caso di affidamento a ditte specializzate dei seguenti lavori riguardanti particolari aspetti esecutivi dell'opera, se presenti:

- le forniture dei materiali e prefabbricati in elevazione;
- le fondazioni o provvedimenti in sotterraneo da eseguirsi normalmente a mezzo di ditte specializzate.

ART. 8 CONSEGNA DEI LAVORI, TERMINI PER L'INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

È fatto obbligo all'Impresa di presentare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni dovranno avere la durata di giorni 67 (sessantasette) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o in caso di consegna parziale ai sensi dell'Art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, dall'ultimo dei verbali di consegna, come risulta dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Impresa avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti del termine contrattuale, purchè, giudizio della Direzione Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, all'interesse del Comune.

Il Comune si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'Art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Durante l'esecuzione delle opere gli eventuali accessi da strade esistenti dovranno essere delimitati da apposito cancello, con la creazione di un solo accesso di cantiere dalla strada. Ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da eventuali situazioni precarie contemporanee e successive ai lavori, farà integralmente carico all'impresa.

L'Appaltatore dà atto che il periodo di ferie annuale dei dipendenti - normalmente da effettuarsi nel mese di Agosto e Dicembre, salvo diversi accordi particolari - non costituisce motivo di sospensione della decorrenza del tempo utile come sopra indicato.

L'Appaltatrice inoltre non può sospendere o ritardare i lavori o giustificare il benchè minimo ritardo, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori.

ART. 9 PENALI

Per ogni giorno di ritardo non giustificato imputabile all'appaltatore, sarà applicata una penale pecuniaria pari all' 1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da dedursi dall'importo del conto finale.

Sia in caso di ritardo nell'inizio lavori che nell'ultimazione degli stessi, come in generale in caso di ogni altra responsabilità o inadempienza dell'appaltatore, oltre alle penalità previste nel capitolato d'appalto, resta

salvo il diritto della Stazione Appaltante alla richiesta del risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Nel caso in cui le penali raggiungessero il 10% dell'importo contrattuale è concessa al Committente facoltà di recedere dal contratto, con il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza dell'impresa.

Per esigenze degli Enti Erogabili dei servizi (Enel, Telecom, Consiag, Publiacqua ecc..), i lavori potranno subire interruzioni e sospensioni. Per tali eventualità non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi all'impresa.

ART. 10 COLLAUDO

Il Collaudo deve essere concluso entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, previa acquisizione della documentazione richiesta dal Direttore dei Lavori, e dei certificati di prova sui materiali, ed ha carattere provvisorio. Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo dell'art.5, commi 1 e 2 della L. 10 dicembre 1981, n.741 e dell'art.28 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla L. 2 giugno 1995 n. 216 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998 e dal D.M. 17.01.2018.

Il collaudo ha carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese

dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art.1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere il traffico nella strada e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione dei lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione e da ripristinare la pavimentazione nei precisi termini contrattuali.

Il Committente ha l'obbligo di nominare un collaudatore strutturale iscritto nell'Albo degli Ingegneri entro l'inizio dei lavori.

Nel corso dei lavori la Committente, per tramite di propri tecnici incaricati, avrà diritto di effettuare collaudi in corso d'opera dei lavori dandone preavviso all'Impresa con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e comunicando la data e l'ora in cui dette operazioni di collaudo saranno svolte. L'Appaltatrice sarà tenuta a mettere a disposizione della Committente la documentazione necessaria.

Durante le operazioni di collaudo in corso d'opera la Committente

verificherà alla presenza dell'Impresa se i lavori stiano procedendo in conformità alle normative applicabili, ed alle disposizioni del presente contratto e dei suoi allegati.

Nel caso in cui la Committente non riscontri difformità alcuna verrà emesso il certificato di collaudo in corso d'opera o analoga dichiarazione scritta per tutti i lavori fino a quel momento eseguiti. Nel caso invece in cui vengano riscontrate difformità l'Appaltatrice sarà tenuta a porvi rimedio nel termine e con le modalità stabiliti dalla Committente per tramite della DD.LL.. In caso di disaccordo in ordine alla congruità del termine assegnato o alle modalità stabilite, la controversia sarà rimessa immediatamente alla determinazione del Collegio Arbitrale. L'Impresa sarà tenuta a porre rimedio alle difformità riscontrate dalla Committente nel termine assegnatole dalla Committente o determinato, dando poi alla medesima Committente tempestiva comunicazione della data di avvenuta effettuazione dei lavori di rimedio. In detta comunicazione dovrà essere indicata la data a partire dalla quale la Committente potrà verificare l'avvenuta esecuzione di tali lavori di rimedio. L'accettazione dell'opera si intenderà comunque effettuata solo dopo e subordinatamente all'esito favorevole del collaudo finale dei lavori.

ART. 11 RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'Art. 1456 del C.C. qualora, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente alla stipula o all'esecuzione del presente contratto, sia stata applicata misura cautelare o sia disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli Artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis,

346 bis, 353, 353 bis del Codice Penale.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 12 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante "polizza assicurativa"/"fideiussione bancaria" numero ____ in data ____ rilasciata da ____ agenzia/filiale di ____ per l'importo di Euro ____ (____) pari al 10% dell'importo del presente contratto.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento da parte dell'appaltatore.

La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e sarà progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dal comma 5, dell'Art. 103 del D. Lgs 50/2016. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ART. 13 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 103, D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovessero essere arrecati a terzi in seguito all'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità a riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata da _____ agenzia/filiale di _____ per un massimale di Euro _____ (_____) previsti dagli atti di gara.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 14 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

- Il documento di valutazione dei rischi di cui agli art. 17-26 del T.U.S. D.Lgsn.81/2008,
- Le eventuali proposte alternative al predetto piano di cui all'art. 100 comma 5 del T.U.S. e art. 131, comma 2 lettera a), del D.Lgs

163/2006, del quale assume ogni onere e obbligo,

- Un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2, lettera c) del D.Lsg 163/2006 contenente i dati richiesti nell'allegato XVII al T.U.S. D. Lgs n. 81/2008 ed il coordinamento di tutti i piani delle imprese subappaltatrici eventualmente presenti, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
- Il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente integrato ed il piano operativo di sicurezza, indicati ai punti precedenti, ancorchè non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione ogni qualvolta mutino le condizioni le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

ART. 15 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L' Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore è obbligato ad osservare gli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000, nell'esecuzione dei lavori che sono oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro, corrispondente alla propria categoria, e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere. L'Impresa è inoltre obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 3 del D.Lgs n. 81/2008, l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L' Appaltatrice, indica il nominativo del Direttore tecnico di Cantiere o Responsabile di Cantiere nel Sig. _____, obbligandosi a non sostituirlo nella predetta funzione, senza dare comunicazione tramite mail pec, o raccomandata A.R. con preavviso di almeno una settimana alla Committente ed alla D.L..

Al Responsabile di Cantiere competerà l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, inteso come impianto generale, sorveglianza e guida delle maestranze, esecuzione delle opere

provvisori, impiego di materiali ed attrezzature, trasporti interni, disciplina del personale e quant'altro occorra per la migliore riuscita dei lavori. Il Responsabile di Cantiere dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per la conduzione dei lavori appaltati, dovrà avere le necessarie deleghe ed autorizzazioni di rappresentanza dell'Appaltatrice, per cui gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni impegneranno direttamente l'Impresa stessa a tutti gli effetti. Rimane perciò contrattualmente stabilito che l'Appaltatrice avrà responsabilità totale, senza possibilità di rivalsa presente o futura nei confronti della Committente, del rispetto di tutte le norme di legge e dei regolamenti, della stabilità, della rispondenza ai dati di progetto e della perfetta riuscita delle opere appaltate e inoltre degli eventuali danni alle parti di costruzione già eseguite ed in generale alle cose ed alle persone, causati in conseguenza dei trasporti, forniture ed esecuzione dei lavori, oggetto del presente contratto.

Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate è quindi interamente a carico dell'Impresa e pertanto la Committente e tutto il personale da essa preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e sono sollevati dall'Impresa da ogni e qualsiasi danno, molestia o azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro. La Committente è quindi esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto ed è sollevata dall'Impresa per ogni danno, molestia o azione. Il Responsabile di Cantiere dovrà essere costantemente presente e reperibile durante tutto l'orario di lavoro o, qualora assente,

sostituito da personale tecnicamente qualificato a rappresentarlo in modo adeguato.

Il Direttore dei Lavori, ha il diritto, previa motivata comunicazione scritta tramite mail pec, o raccomandata A.R. all'Appaltatrice, di esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti del Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il Committente potrà inoltre incaricare tecnico di propria fiducia, che avrà libero accesso al cantiere in ogni momento, con facoltà di fare rilievi, controllare le modalità di esecuzione delle opere e la conformità e la qualità dei materiali impiegati.

ART. 16 DIREZIONE DEI LAVORI

La Committente dichiara di affidare a proprio carico la Direzione dei Lavori al Dott. Pier Andrea Vorlicek il quale, in caso di assenza o impedimento, potrà far sorvegliare i lavori da persone di fiducia, segnalate all'Impresa per scritto, alle quali la stessa sarà tenuta a far capo per ogni questione relativa alla direzione dei lavori stessi.

In particolare la DD.LL. provvederà:

- a controllare la corretta esecuzione delle opere, la qualità dei materiali impiegati ed il rispetto dei programmi secondo le condizioni contrattuali ed ai sensi dell'art. 1662 C.C.;
- a fornire all'Appaltatrice le indicazioni dalla DD.LL. stessa ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere;
- a redigere i verbali di consegna, di ultimazione o ripresa dei lavori, e per

	qualsiasi altra occorrenza;	
	- a procedere in contraddittorio con l'Impresa alla redazione della	
	contabilità, dei S.A.L. e del conto finale;	
	- ad assistere ai collaudi secondo quanto disposto dal	
	precedente Art. 10.	
	L'Impresa si uniformerà strettamente ai piani, tracciati, indicazioni ed ordini	
	di servizio che saranno comunicati dalla DD.LL. e non potrà apportare agli	
	stessi alcuna modifica senza autorizzazione formale scritta.	
	L'Appaltatrice ha l'obbligo di domandare in tempo utile le istruzioni	
	necessarie, mentre la DD.LL., che non è tenuta ad avere nessuna iniziativa	
	in merito, dovrà emettere le proprie autorizzazioni o decisioni entro sette	
	giorni dal ricevimento della formale richiesta. L'Impresa è tenuta a studiare i	
	disegni e gli ordinativi che le verranno comunicati, verificarli.	
	L'Appaltatrice non potrà declinare in alcun modo la sua responsabilità circa	
	la solidità, la rispondenza allo scopo e la durata delle opere.	
	Tutti gli ordini della DD.LL. all'Impresa dovranno risultare da atto scritto,	
	quali ordini di servizio od annotazioni sul giornale dei lavori; sono nulli gli	
	ordini verbali i quali non potranno in alcun modo e per nessun effetto	
	essere opposti dall'Impresa.	
	ART. 17 RESPONSABILE DEI LAVORI	
	Il Committente, in ottemperanza con le prescrizioni del D.Lgs	
	81/08 e successive modifiche, dichiara di nominare il Responsabile dei	
	Lavori il, in possesso dei requisiti richiesti dal sopracitato	
	decreto. Detto onere e costo è ad esclusivo carico del Committente.	
	ART. 18 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI	

PROGETTAZIONE

Il Committente dichiara di nominare Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione l'Ing. Migliorin Gianni, che provvederà ad elaborare il Piano di Sicurezza e Coordinamento. I relativi oneri e costi sono ad esclusivo carico del Committente.

ART. 19 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE

Il Committente dichiara di nominare Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Migliorin Gianni, I relativi oneri e costi sono ad esclusivo carico del Committente. Al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione competeranno la sorveglianza dell'applicazione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" ed il suo eventuale adeguamento in funzione dello svolgimento dei lavori, nonché le funzioni ed i poteri previsti dal D.Lgs 81/2008 e successivi adeguamenti. L'Appaltatore dovrà nominare i Rappresentanti della Sicurezza dei lavori, come previsto dal D.Lgs 626/94, i quali coordineranno con il Coordinatore per la sicurezza la formazione e l'informazione dei lavoratori in materia. L'Impresa dovrà far partecipare i propri dipendenti nonché i subappaltatori e/o i lavoratori autonomi lavoratori per proprio conto alle riunioni periodiche indette dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per discutere tutti i problemi relativi alla sicurezza del cantiere; inoltre dovrà farsi carico di conservare in cantiere, in modo ordinato, tutti i relativi documenti.

ART. 20 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 21 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, senza diritto di rivalsa. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Parte II al D.P.R. 131/86. L'imposta di bollo è assolta dall'appaltatore mediante versamento di modello F23 di cui ha fornito regolare quietanza.

ART. 22 MODALITÀ D'ESECUZIONE DEL LAVORO

I lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, con ottime maestranze, in conformità ai disegni di progetto ed ai documenti contrattuali secondo le istruzioni impartite dalla Committente o dalla Direzione dei Lavori, che si riserva di apportare eventuali varianti rispetto alle tavole allegate al presente contratto previa quantificazione economica. L'Appaltatrice potrà richiedere alla Direzione Lavori, per iscritto, tempestive indicazioni, in tal caso la Direzione Lavori provvederà a dettare le disposizioni opportune nell'interesse della Committente senza che l'Appaltatore possa sollevare contestazioni.

In nessun caso l'Appaltatore potrà eseguire opere non previste in contratto e/o non approvate dalla Direzione Lavori, né apportare modifiche o varianti rispetto agli elaborati contrattuali senza il preventivo assenso della Committente. L'Appaltatore provvederà alla demolizione ed al corretto rifacimento delle opere ritenute difformi o non idonee dalla DD.LL. senza che alcun onere o corrispettivo sia dovuto dalla Committente.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore potrà proporre alcune modifiche

migliorative al progetto, anche nei dettagli, da concordare con Committente, purché tali modifiche siano approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 Cod. Civ. e non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. È fatto salvo il terzo comma dell'art. 1659 Cod.Civ.

In deroga a quanto prescritto dall'art. 1656 Cod. Civ. l'Appaltatore può dare in subappalto l'esecuzione di opere di tipo specialistico, dandone informazione al Committente tramite fax o raccomandata A.R. almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

ART. 23 PROVISTA, ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI

L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera. Rimane contrattualmente stabilito che l'Impresa è sola ed unica responsabile, senza possibilità di rivalsa nei confronti della Committente, degli eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero essere causati in conseguenza dei trasporti, finiture ed esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni della Direzione Lavori ed essere della migliore qualità.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei

documenti contrattuali, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, nonché ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Appaltatore. L'Impresa dovrà rapportarsi al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per tutto quanto attiene alla sicurezza del cantiere. Sono da considerarsi comprese nella fornitura tutte le opere indicate nei documenti allegati al contratto, quali elaborati grafici, capitolato speciale d'appalto, relazione tecnica, specifiche tecniche, piano di sicurezza e coordinamento.

ART. 24 VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati ai sensi dell'art.1669 Cod. Civ.

ART. 25 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Potranno essere realizzate nuove opere e/o apportate variazioni a quelle progettate, oggetto dell'appalto, su specifica richiesta del Committente. Saranno concordati dalle parti sia i tempi di esecuzione che l'incidenza contrattuale degli stessi.

La Committente dovrà fornire con congruo anticipo i necessari elaborati progettuali, in ogni caso le varianti dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.

In dipendenza di ciò gli importi relativi a ciascuna categoria di lavori, potranno variare in più o meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse ai sensi dell'art.25 della Legge 109 dell'11/02/1994, come successivamente integrata e modificata (Codice Appalti art.132).

Nel rispetto delle suddette disposizioni di Legge L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere progettate quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.

Gli importi preventivati delle diverse categorie dei lavori potranno quindi variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni delle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli di Contratto, sempre che gli importi delle suddette varianti rimangano entro i limiti previsti all'art.10 del Capitolato Generale d'Appalto adottato con D.M. 145/2000, cioè entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto.

ART. 26 SOSPENSIONI DEI LAVORI

L'Impresa non potrà opporre alcuna obiezione, eccezione o richiesta per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole

opere commissionate, che gli venissero ordinate dalla Committente in relazione a sopravvenute esigenze di carattere tecnico produttivo, od anche per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza Impresa o Ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere.

La sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore potrà verificarsi solo a causa di forza maggiore non imputabili allo stesso; in tale circostanza il termine dei lavori sarà prorogato per il tempo della sospensione.

Come previsto dal D.Lgs 81/2008, sospensioni dei lavori potranno essere richieste dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per inosservanze delle norme di sicurezza da parte dell'Impresa. Nessun compenso sarà corrisposto all'Impresa per le sospensioni dovute a fatto comunque riferibile all'Appaltatrice, salvo anzi, in quest'ultimo caso, il risarcimento del danno a favore della Committente.

ART. 27 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualora si manifestassero, controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretativa e/o esecuzione e non fosse possibile pervenire ad una composizione amichevole della vertenza, ciascuno delle parti avrà diritto di deferire la questione controversa alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri, secondo quanto previsto nell'art. 241 del D. Lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni.

Ciascuna parte, potrà comunicare per iscritto all'altra mediante lettera raccomandata A.R., la volontà di ricorrere all'arbitrato, indicando l'oggetto della controversia e le generalità dell'arbitro da essa designato, con invito a provvedere alla designazione del proprio.

La parte alla quale è rivolta l'invito, dovrà entro 20 (venti) giorni dal

ricevimento di tale comunicazione, comunicare all'altra, mediante lettera raccomandata A.R., le generalità dell'arbitro da essa nominato.

Entro 20 (venti) giorni dalla data di nomina del secondo arbitro, i due arbitri come sopra nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro, il quale assumerà la presidenza del collegio Arbitrale. Qualora una parte non nomini il proprio arbitro, o gli arbitri nominati dalle due parti non nominino il terzo arbitro nei tempi di cui sopra, ovvero uno o più arbitri vengano a mancare per qualsiasi motivo e non vengano sostituiti nei modi o entro i termini previsti per la loro nomina, il membro mancante del collegio sarà nominato, su richiesta di una delle parti, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova. L'arbitrato, sarà rituale e si svolgerà a Padova La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

Gli arbitri si pronunceranno anche sulle controversie in ordine all'esistenza e validità della presente clausola arbitrale e del presente accordo e in caso di invalidità, risoluzione, scioglimento o cessazione di questo, sulle conseguenze che ne derivano.

Il collegio arbitrale provvederà direttamente alla liquidazione delle spese e degli onorari.

ART. 28 DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Piazza XXV Aprile, 1 35030 BAONE nella sede del Comune.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente contratto consta di n.pagine Di cui ne sono occupate e fin qui della presente, oltre agli Allegati per complessive pagine

Firmato digitalmente (si intendono sottoscritte specificatamente anche gli artt. 4, 12 e 15).

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Le parti dichiarano, che il presente contratto è stato formulato e redatto in contraddittorio e pertanto ne conoscono perfettamente il contenuto, sia nel suo insieme, sia in ogni sua parte ed espressione, che approvano esplicitamente. Il presente contratto e le inserzioni allegate, vengono letti, approvati e sottoscritti. Per quanto taciuto e non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento agli articoli del Codice Civile relativi al Contratto di appalto ed a tutto quanto la Legge stabilisce in materia di Obbligazioni e Contratti.

Baone lì

Letto, approvato e sottoscritto.

COMMITTENTE

Arch. Leila Villani

Per il Comune di Baone

.....

APPALTATORE

.....